

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 148 del 26 marzo 2024

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RICETTE E DEI MENÙ DELLA CUCINA MARCHIGIANA

Articolo 1 (Oggetto e Finalità)

L'articolo 1 individua le finalità generali con riferimento agli obiettivi di favorire la valorizzazione delle peculiarità, riconoscere e promuovere il valore storico, culturale ed enogastronomico delle ricette e dei menù della cucina Marchigiana.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 2 (Definizioni)

L'articolo 2 contiene le definizioni. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 3 (Registro)

L'articolo 3 prevede l'istituzione del Registro delle ricette della cucina Marchigiana.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 4 (Istituzione del Logo e delle giornate enogastronomiche delle Marche)

L'articolo 4 prevede l'istituzione del Logo e delle giornate enogastronomiche delle Marche.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 5 (Commissione di valutazione)

L'articolo 5 sancisce la costituzione della Commissione di Valutazione per il riconoscimento delle specialità culinarie e delle ricette della cucina Marchigiana e l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 3.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 6 (Interventi regionali)

L'articolo 6 individua le attività regionali finalizzate alla penetrazione nel mercato dei brand legati alle ricette della cucina Marchigiana. Per l'attuazione degli interventi regionali sono stanziati le risorse individuate all'articolo 10 (Disposizioni finanziarie).

Articolo 7 (Funzioni della Giunta regionale)

L'articolo 7 individua i compiti della Giunta per l'attuazione della legge.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 8 (Sanzioni)

L'articolo 8 prevede sanzioni in caso di uso di un logo non conforme ovvero l'uso del logo per contraddistinguere ricette non iscritte. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 9 (Clausola valutativa)

L'articolo 9 prevede la clausola valutativa per il controllo da parte del Consiglio dell'attuazione di questa legge e dei risultati ottenuti. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 10 (Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 autorizza la spesa, a valere sul bilancio di previsione 2024/2026, di euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2024 e 2025 e di euro 5.000,00 per l'annualità 2026.

La quantificazione della spesa è stata effettuata sulla base di analoghe iniziative, come ad esempio quelle relative alla tutela e valorizzazione della dieta mediterranea (legge regionale 17 maggio 2018, n. 14) e quelle relative alla promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella regione Marche (legge regionale 19 febbraio 2020, n. 6).

Il comma 2 dispone la copertura della spesa autorizzata mediante riduzione delle risorse già iscritte nel bilancio di previsione 2024/2026. Nello specifico, per le annualità 2024 e 2025, mediante azzeramento delle risorse stanziato per le medesime finalità ed autorizzate nella tabella E allegata alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)", mentre per l'annualità 2026 mediante utilizzo di disponibilità formatasi a carico di un capitolo relativo a spese di funzionamento di natura non obbligatoria. Tale disponibilità deriva da uno stanziamento di competenza risultato eccedente rispetto alle effettive esigenze di spesa della struttura organizzativa di competenza.

Il comma 3 dispone l'azzeramento, nella tabella E allegata alla l.r. 25/2023 delle autorizzazioni di spesa utilizzate a copertura della spesa autorizzata per gli anni 2024 e 2025.

Il comma 4 stabilisce che per gli anni successivi l'autorizzazione di spesa è approvata con legge di bilancio, configurandosi la spesa come non obbligatoria.

Il comma 5 autorizza la Giunta regionale a procedere con le opportune variazioni di bilancio ai fini della gestione.

Relativamente agli effetti finanziari, si riporta di seguito la sintesi degli stessi:

Scheda economico finanziaria P.d.L. 234/23															
"Promozione e valorizzazione delle ricette e dei menù della cucina marchigiana"															
SPESA AUTORIZZATA - articolo 10							COPERTURA								
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	CAPITOLO	NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	2024	2025	2026	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Disponibilità in competenza	Riduzione a copertura degli oneri derivanti dalla PDL	Disponibilità in competenza	Riduzione a copertura degli oneri derivanti dalla PDL	Disponibilità in competenza	Riduzione a copertura degli oneri derivanti dalla PDL
										anno 2024	anno 2024	anno 2025	anno 2025	anno 2026	anno 2026
Missione 14 Programma 01 Titolo 1	CNI 13947 Fondo per la promozione e la valorizzazione della cucina marchigiana correnti	corrente	continuativa	100.000,00	100.000,00		Missione 14 Programma 01 Titolo 1	2140110303	FONDO PER la promozione e la valorizzazione della cucina marchigiana CORRENTI	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	-100.000,00		
						5.000,00	Missione 14 Programma 01 Titolo 1	2140110308	Spese per servizi specialistici di vigilanza, controllo e semplificazione giuridicoamministrativa					100.000,00	-5.000,00

(dati contabili al 26/02/2024)

Articolo 11 (Disposizioni finali)

L'articolo 11 contiene le disposizioni finali. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.